

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI E L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 4 "FRIULI CENTRALE" AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE AGLI STUDENTI FUORI SEDE.

L'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, d'ora innanzi indicata "ARDISS", con sede legale in Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, C.F./P.IVA 01241240322, rappresentata dal dott. Nicola Manfren in qualità di Direttore generale sostituto dell'ARDISS stessa, giusta delibera di Giunta regionale n. 1466 del 22/07/2015, domiciliato per la carica presso la sede suddetta,

e

l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", d'ora innanzi indicata "AAS 4", con sede in Udine, in Via Pozzuolo, n. 330, C.F./P.IVA 02801610300, rappresentata dal dott. Mauro Delendi, in qualità di Commissario straordinario dell'AAS 4 stessa, domiciliato per la carica presso la medesima sede,

premesso che

- ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono uniformemente garantiti sul territorio nazionale a tutti gli studenti iscritti ai corsi;
- ai sensi del secondo periodo del precitato articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 68/2012, gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza;
- il D.M. 7 febbraio 2013, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (ITIS), prevede che gli studenti degli ITIS accedono ai medesimi benefici previsti per gli studenti universitari ivi compresa, pertanto, l'assistenza sanitaria di base nella regione in cui ha sede l'ITIS frequentato, anche se diversa da quella di residenza;
- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - in materia di diritto allo studio universitario - persegue le finalità di cui all'articolo 2 della LR 14 novembre 2014, n. 21, prevedendo, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b), punto 8) della medesima LR n. 21/2014, tra le specifiche tipologie di intervento ascritte ai servizi per l'accoglienza, anche i servizi di assistenza sanitaria;
- gli studenti universitari, gli studenti iscritti alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli studenti degli ITIS, non residenti nell'ambito territoriale di competenza dell'AAS 4, ma ivi domiciliati per motivi di studio, possono avvalersi della possibilità di scelta temporanea del medico di medicina generale, così come previsto dall'articolo 40, comma 12 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - ACN di data 23/03/2005, come integrato con l'ACN di data 29/07/2009;
- a partire dal 2007 l'allora Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", oggi l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", e l'allora Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU), oggi Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), hanno stipulato apposita convenzione per l'erogazione dell'assistenza primaria agli studenti universitari fuori sede;

- la suddetta convenzione per l'erogazione dell'assistenza primaria agli studenti fuori sede è da ultimo scaduta il 31/12/2014;
- le parti hanno consapevolezza del fatto che rendere più agevole e meno oneroso il ricorso all'assistenza sanitaria mettendo a disposizione degli studenti fuori sede i medici di medicina generale, consente di perseguire una più corretta e idonea gestione della domanda di assistenza di base, che, diversamente, rischierebbe di trovare soddisfazione attraverso accessi impropri tramite i servizi di emergenza o di pronto soccorso.
- le parti ritengono di addivenire, ai sensi dell'art. 34 della LR 21/2014, alla stipula della nuova convenzione per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di base agli studenti aventi diritto, non residenti nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda, ma ivi dimoranti per motivi di studio;
- nell'ambito della precitata convenzione, l'ARDISS interviene a rimborsare all'AAS 4 il costo delle prestazioni sanitarie di base rese agli studenti fuori sede;
- l'ARDISS e l'AAS 4 convengono sull'opportunità che la presente convenzione abbia durata triennale a decorrere dalla data di stipulazione della stessa.

L'ARDISS e l'AAS 4 - come sopra rappresentate - stipulano la seguente convenzione, le cui premesse ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 1 (Oggetto della convenzione)

L'AAS 4 si impegna ad erogare l'assistenza sanitaria di base:

- a) agli studenti universitari;
- b) agli studenti iscritti alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- c) nonché agli studenti degli ITIS,

non residenti nell'ambito territoriale di competenza dell'AAS 4 stessa, ma ivi domiciliati per motivi di studio, che siano impossibilitati a servirsi del proprio medico di medicina generale o che comunque non abbiano effettuato la scelta di un medico in deroga.

L'assistenza sanitaria viene prestata mediante la scelta temporanea del medico di medicina generale, così come previsto dall'articolo 40, comma 12 dell'ACN di data 23/03/2005, come integrato con l'ACN di data 29/07/2009.

A tal fine, l'AAS 4 si impegna a fornire all'ARDISS un elenco di medici di medicina generale che abbiano espressamente dichiarato la disponibilità ad effettuare visite ambulatoriali o, su chiamata, domiciliari secondo le modalità previste dal vigente ACN.

L'AAS 4 si impegna, altresì, ad aggiornare periodicamente detto elenco e ad informare l'ARDISS delle eventuali variazioni.

Articolo 2 (Pubblicità)

L'ARDISS provvederà a dare la massima diffusione dei contenuti della presente convenzione e a divulgare l'elenco dei medici di medicina generale disponibili ad effettuare il servizio di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'ARDISS.

Articolo 3 (Modalità di accesso ed effettuazione delle prestazioni sanitarie)

I medici inclusi nell'elenco dei medici di medicina generale disponibili ad effettuare il servizio di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, notulano all'AAS 4 le visite effettuate, avendo cura di indicare il

nome, cognome e codice fiscale dello studente assistito, il numero di matricola nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, l'indirizzo del domicilio ubicato nell'ambito territoriale di competenza dell'AAS 4 stessa.

Le eventuali prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche verranno effettuate utilizzando il ricettario del SSN, sul quale dovranno essere inseriti tutti i dati obbligatoriamente richiesti ai fini delle compensazioni di mobilità sanitaria.

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i medici che effettuano il servizio di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 acquisiscono preventivamente da parte dello studente assistito il consenso al trattamento dei dati personali riguardante la trasmissione dei dati stessi all'ARDISS ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 5.

Articolo 4 (Flussi informativi per adempimenti amministrativi ed economico/contabili)

In riferimento a quanto stabilito dall'articolo 57 "Visite occasionali" dell'ACN 2009, per le visite effettuate nei confronti degli studenti fuori sede che non abbiano effettuato la scelta di un medico in deroga, l'AAS 4 - dietro presentazione delle notule di cui all'articolo 3 della presente convenzione - corrisponde ai medici, i seguenti compensi lordi:

- visita ambulatoriale € 15,00;
- visita domiciliare € 25,00.

L'AAS 4 renderà trimestralmente all'ARDISS il numero di visite e gli importi complessivamente corrisposti ai medici, ai quali va aggiunta la quota ENPAM a carico AAS 4.

L'ARDISS provvederà alla liquidazione degli importi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.

Articolo 5 (Controlli)

L'ARDISS effettua i controlli di legge per accertare l'effettivo possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi prescritti per l'accesso al servizio di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1.

Articolo 6 (Durata, modifica e recesso)

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dalla data di stipulazione della stessa.

Resta ferma la possibilità per ciascuna delle parti di proporre modifiche o di recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni tramite comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 7 (Oneri contrattuali)

La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata ed è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine a carico delle parti in egual misura.

La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso.

ART. 8 (Foro competente)

Qualora dovessero sorgere delle controversie in relazione al contenuto del presente atto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Trieste.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AAS n. 4
"Friuli Centrale"
Il Commissario straordinario
(firmato digitalmente)
dott. Mauro Delendi

Per l'ARDISS
Il Direttore generale sostituto
(firmato digitalmente)
dott. Nicola Manfredi

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile l'AAS __ dichiara di approvare specificatamente l'art. 8 – Foro competente.

Per l'AAS n. 4
"Friuli Centrale"
Il Commissario straordinario
(firmato digitalmente)
dott. Mauro Delendi

Per l'ARDISS
Il Direttore generale sostituto
(firmato digitalmente)
dott. Nicola Manfredi

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI E L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 4 "FRIULI CENTRALE" AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE AGLI STUDENTI FUORI SEDE.

